

5) Quinto motivo, vertente sulla circostanza che se gli argomenti di cui sopra sono fondati le condizioni pertinenti devono essere dichiarate nulle nonostante esse fossero rivolte a Cipro, poiché esse riguardano direttamente e individualmente la ricorrente, in quanto dette condizioni e le modalità della loro attuazione violano il Trattato e/o una norma di legge relativa all'applicazione di quest'ultimo e/o, ove venga accertato che la privazione della ricorrente dei suoi depositi bancari sia avvenuta in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, TUE, costituiscono uno sviamento di potere.

⁽¹⁾ V. sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoepfenstedt/Consiglio, causa 5/71 (Racc. pag. 975, punto 11).

⁽²⁾ Articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Ricorso proposto il 30 maggio 2013 — Adler Modemärkte/ UAMI — Blufin (MARINE BLEU)

(Causa T-296/13)

(2013/C 226/27)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Adler Modemärkte AG (Haibach, Germania) (Rappresentanti: avv.ti J. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Blufin SpA (Carpi, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 aprile 2013, procedimento R 386/2012-2 in quanto in contrasto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che contiene gli elementi denominativi "MARINE BLEU" per prodotti e servizi della classe 25 — Domanda di marchio comunitario n. 6 637 193

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Blufin SpA

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "BLUMARINE" per prodotti della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 40/94

Ricorso proposto il 28 maggio 2013 — Nordex Holding/ UAMI — Fontana Food (Taverna)

(Causa T-302/12)

(2013/C 226/28)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nordex Holding A/S (Dronninglund, Danimarca) (rappresentante: M. Kleis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 21 marzo 2013 nel procedimento R 2608/2011-1;
- annullare la decisione della divisione di annullamento del 21 ottobre 2011, n. 4891 C, che ha preceduto l'adozione della decisione impugnata;
- condannare alle spese l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Taverna» — Domanda di marchio comunitario n. 5 466 909

Titolare del marchio comunitario: il ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli previsti agli articoli 53, paragrafo 1, lettera a) e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di parziale nullità del marchio comunitario controverso

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 5 giugno 2013 — Silicium España Laboratorios/UAMI — LLR-G5 (LLRG5)

(Causa T-306/13)

(2013/C 226/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Silicium España Laboratorios, SL (Vila-Seca, Spagna) (rappresentante: C. Sueiras Villalobos, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: LLR-G5 Ltd (Castlebar, Irlanda)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 marzo 2013 (procedimento n. R 383/2012-1) in quanto dichiara nullo il marchio comunitario n. 3384625 «LLRG5», perché richiesto in mala fede;
- confermare la decisione della divisione di annullamento del 20 dicembre 2011 nel procedimento 4174 C;
- condannare alle spese l'UAMI, comprese quelle sostenute da Silicium connesse al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «LLRG5» — Domanda n. 3 384 625

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli previsti all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/009.

Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Repsol/UAMI — Argiles (ELECTROLINERA)

(Causa T-308/13)

(2013/C 226/30)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Devaureix e L. Montoya Terán)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Josep María Adell Argiles (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare e privare di efficacia la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 7 marzo 2013, procedimento R 1565/2012-1, e, di conseguenza, concedere la registrazione del marchio comunitario n. 9 548 884 «ELECTROLINERA» per prodotti delle classi 4, 37 e 39, che sono stati rifiutati dalla decisione impugnata;
- condannare il convenuto alle spese.